



ACR
01185-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1821/2018
EMANUELE DI SALVO	- Relatore -	UP - 03/10/2018
ANDREA MONTAGNI		R.G.N. 21892/2018
EUGENIA SERRAO		
MARIAROSARIA BRUNO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

SPERA EMANUELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 30/01/1976

MAZZA CLAUDIO nato a NAPOLI il 10/11/1986

MAZZA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 01/12/1949

VEZZA PAOLA nato a NAPOLI il 04/01/1951

MAZZA ANNALISA nato a NAPOLI il 24/02/1981

avverso la sentenza del 06/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

E' presente l'avvocato ARMELLIN PAOLA del foro di ROMA in difesa di PARTE CIVILE TRIMARCO DARIO che insiste per il rigetto dei ricorsi e per la conferma della sentenza della Corte di Appello di Roma del 6 settembre 2017 n. 6266. Deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato ALVANO CARLO del foro di NAPOLI in difesa di MAZZA CLAUDIO, MAZZA GIUSEPPE, VEZZA PAOLA e MAZZA ANNALISA che insiste per

l'accoglimento dei ricorsi. Deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato VITIELLO GIUSEPPE del foro di NAPOLI in difesa della PARTE CIVILE CHIAPPETTA STEFANO che insiste per il rigetto dei ricorsi con conseguente conferma della sentenza della Corte di Appello di Roma del 6 settembre 2017 n. 6266. Deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato BONZANO CARLO del foro di ROMA in difesa di AXA ASSICURAZIONI SPA che insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato SPIGARELLI VALERIO del foro di ROMA in difesa di SPERA EMANUELE che insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato PESACANE PIERO del foro di Potenza in difesa di SPERA EMANUELE in sostituzione dell'avvocato VITIELLO SALVATORE del foro di TORRE ANNUNZIATA come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che insiste per l'accoglimento del ricorso.


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'R' with a long, sweeping tail that curves upwards and then downwards.

RITENUTO IN FATTO

1. Le parti civili Mazza Claudio, Giuseppe e Annalisa e Vezza Paola, l'imputato Spera Emanuele e il responsabile civile, s.p.a. Axa Assicurazioni, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui è stata confermata la penale responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen., in relazione a un incidente stradale.


2. Le parti civili Mazza Claudio, Giuseppe e Annalisa e Vezza Paola deducono violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente è stato escluso il risarcimento del danno, sulla base del presupposto che la quietanza di pagamento rilasciata il 3 maggio 2012 dal danneggiato, terzo trasportato, Mazza Claudio ad Allianz spa abbia efficacia satisfattiva non solo nei confronti di Mazza Claudio ma anche dei familiari, che, viceversa, hanno apposto la loro sottoscrizione per mera conoscenza dell'atto del loro congiunto, senza che ciò comporti rinuncia all'azione. Si tratta, infatti, di un atto unilaterale, sottoscritto da colui che ha ricevuto il pagamento, essendo rimasti i familiari estranei alla transazione intercorsa, anche perché essi non avevano alcuna legittimazione nei confronti di Allianz spa. Dunque la quietanza è inefficace per quanto riguarda la rinuncia all'azione nei confronti dei terzi, come emerge anche dalla dichiarazione della stessa Allianz, la quale attesta che i signori Mazza Giuseppe, Vezza Paola e Mazza Annalisa non hanno mai avanzato richieste di indennizzo ad Allianz s.p.a., che non ha erogato alcuna somma a loro favore. Del resto, anche Mazza Claudio, pur essendo stato risarcito dall'Allianz, società assicuratrice del veicolo su cui viaggiava, non ha perso il diritto al maggior danno, da lui fatto valere nel processo. L'accertamento della responsabilità dei conducenti ha, infatti, individuato una percentuale di colpa del 10% a carico di Trimarchi Dario, conducente della vettura su cui Mazza Claudio viaggiava, e una percentuale del 90% ascrivibile all'imputato Spera Emanuele, assicurato da Axa s.p.a. La somma ricevuta dal Mazza copre soltanto la prima percentuale ma manca il restante 90% a carico della AXA. Peraltro il risarcimento ricevuto era contenuto nei limiti del massimale, ragion per cui il terzo trasportato ha ricevuto una liquidazione di gran lunga inferiore rispetto a quella dovutagli. Riguardo alla portata liberatoria della rinuncia predisposta a stampa da Allianz su un generico modulo, essa non è stata specificamente approvata per iscritto, contrariamente al disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

3. Spera Emanuele deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, in quanto il punto d'urto, sulla base delle risultanze tecniche



acquisite, deve essere individuato all'interno della corsia di percorrenza del veicolo condotto dall'imputato, sia pure in prossimità del centro della carreggiata. Lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero ha dichiarato di non poter escludere che il conducente della Rav, e cioè l'imputato, viaggiasse non nell'opposta corsia di marcia bensì all'interno della propria, sia pure verso il centro della strada. Lo stesso consulente del p.m. ha specificato, inoltre, che se la Fiat 500 condotta dal Trimarco avesse tenuto la propria destra, avrebbe avuto la possibilità di evitare l'impatto. Anche il Carabiniere intervenuto sul luogo del sinistro, che eseguì i rilievi, ha riferito che i detriti indicativi del punto d'urto tra le automobili si trovavano all'interno della corsia di marcia della Toyota. Ciò è stato confermato anche dal consulente tecnico del responsabile civile, che ha sottolineato che la targa, che generalmente cade nel punto d'urto, è stata rinvenuta nella corsia di pertinenza della Toyota. Né in senso contrario possono essere valorizzate le dichiarazioni del Trimarco e del Castellano, conducenti degli altri due veicoli coinvolti nel sinistro, attesa l'inattendibilità di questi testi, i quali hanno riferito di una velocità da essi tenuta ampiamente inferiore a quella accertata dai consulenti tecnici. Il Trimarco ha poi riferito di aver bevuto soltanto un cocktail mentre dalle risultanze del test alcolimetrico è emerso un tasso alcolemico di 0,8 g/l. Ha poi riferito che il veicolo condotto dall'imputato era uscito da una curva mentre nel tratto in questione non vi è alcuna curva. Castellano ha inoltre riferito che la Fiat 500 camminava sulla destra, mentre i consulenti hanno accertato che essa viaggiava in prossimità della linea di mezzzeria, e che Spera ha rifiutato di sottoporsi all'esame delle urine, contrariamente alle risultanze del relativo referto. In questo quadro, erroneamente il giudice non ha fatto ricorso a una perizia, nonostante le sollecitazioni difensive in tal senso.

3.1. Anche lo stato di ebbrezza conseguente all'assunzione di alcool è stato accertato mediante una procedura irrituale, poiché le risultanze del certificato prodotto dall'accusa non sono supportate da documentazione alcuna circa il rispetto delle procedure protocollari e non sono, dunque, utilizzabili. Manca, infatti, la prova del consenso informato da parte dello Spera. Manca la prova del rispetto della cosiddetta "catena di custodia", che attesta la correttezza del campionamento, della conservazione, della manipolazione e dello smaltimento del reperto. Manca l'indicazione della metodologia utilizzata e dell'effettuazione del test di conferma. Né è stata data alla difesa la possibilità di esaminare il dirigente dell'ospedale, la cui relazione è stata ammessa a seguito dell'audizione del consulente tecnico della parte civile, il quale aveva riferito di aver chiesto al dr. Spanò quali erano le procedure che venivano adottate all'epoca, senza neanche sentire il consulente della difesa sul punto. E comunque vi è

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large, loopy flourish.


incompatibilità tra le risultanze del referto e le condizioni fisiche in cui versava l'imputato, così come riscontrate nella valutazione clinica eseguita al momento dell'accesso al Pronto soccorso, essendo stato descritto lo Spera come sveglio, vigile, cosciente, deambulante, ben orientato e quindi in una condizione clinica di normalità.

3.2. Ingiustificatamente sono state negate le attenuanti generiche ed è stato riservato all'imputato un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo, quantificando la pena nel doppio del minimo edittale, nonostante il Maresciallo dei Carabinieri intervenuto abbia visto lo Spera, che è incensurato, esprimere dolore per la sorte delle vittime ed adoperarsi per prestare soccorso a queste ultime.

4. Il responsabile civile Axa Assicurazioni ripropone la tematica relativa all'individuazione del punto d'urto, in un ordine di idee non dissimile da quello a fondamento del ricorso di Spera Emanuele.

4.1. L'integrazione dell' audizione del consulente tecnico della parte civile ha avuto ad oggetto non le controdeduzioni alle osservazioni del consulente tecnico dell'imputato, come preannunciato e autorizzato dal Tribunale, ma la critica alla relazione del consulente tecnico del responsabile civile. Ciò avrebbe dovuto essere fatto all'udienza precedente in cui erano stati esaminati tutti i consulenti, in modo da consentire al consulente del responsabile civile un confronto immediato. Ingiustificatamente perciò il Tribunale ha rigettato la richiesta di disporre un confronto tra i consulenti tecnici del responsabile civile e della parte civile.

4.2. Indebitamente il Tribunale ha emesso statuizioni civili a carico del responsabile civile e a favore della parte civile Chiappetta Stefano, che non aveva chiesto la citazione del responsabile civile né ha mai rassegnato conclusioni nei confronti dello stesso. Soltanto la parte civile Trimarco ha chiesto la citazione del responsabile civile Axa Assicurazioni. Infatti, come attestato dalla quietanza di pagamento, in data 28 maggio 2012, da parte della Allianz Assicurazioni, Compagnia assicuratrice della Fiat 500, quest'ultima aveva già provveduto a risarcire Stefano Chiappetta, padre del deceduto Andrea, agendo poi in rivalsa nei confronti della Axa Assicurazioni. Nonostante ciò, l'imputato e il responsabile civile AXA sono stati condannati a risarcire i danni al Chiappetta, che si era riservato ogni ulteriore pretesa risarcitoria nei confronti del solo Spera e non anche del responsabile civile AXA ed è per questo che non ha formulato conclusioni nei confronti di quest'ultima società. Si è dunque verificata la nullità di cui all'art. 83, comma 5, cod. proc. pen.



5. Con memoria depositata il 17 settembre 2018, la parte civile Trimarco Dario ha chiesto il rigetto dei ricorsi presentati dall'imputato e dal responsabile civile, AXA Assicurazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze formulate con il ricorso delle parti civili Mazza Claudio, Giuseppe e Annalisa e Vezza Paola sono fondate. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, infatti, che la quietanza di pagamento sottoscritta dalle predette parti civili recava la formula secondo cui queste ultime dichiaravano di non aver nulla a pretendere, per qualsiasi titolo o ragione, né da Allianz spa né dal suo assicurato, Mirelli Annunziata, né da eventuali altri coobbligati. Contestualmente le persone offese rinunciavano ad ogni azione verso chiunque e in qualunque sede. Emerge dunque una contraddizione tra quest'ultima formula, in verità alquanto generica e indeterminata, volta a indicare la natura integralmente soddisfattiva della transazione conclusa, e la dicitura immediatamente precedente, volta a circoscrivere l'efficacia liberatoria alla Allianz e al suo assicurato, Mirelli Annunziata, senza alcuna menzione della AXA, salvo il riferimento, generico e criptico, ad "eventuali altri coobbligati", che non vengono in alcun modo individuati. Dall'apparato argomentativo della sentenza impugnata risulta, infatti, che i giudici di merito hanno ascritto il 90% della responsabilità del sinistro allo Spera, assicurato con la AXA assicurazioni, e il 10% al conducente della Fiat 500. La Corte d'appello avrebbe, pertanto, dovuto porsi l'interrogativo inerente all'ambito di esplicazione dell'effetto liberatorio, al fine di chiarire quale valenza dovesse attribuirsi al riferimento ad "eventuali altri coobbligati", atteso che la Axa era rimasta estranea all'accordo. Il giudice di secondo grado avrebbe, conseguentemente, dovuto stabilire se quest'ultimo producesse i propri effetti esclusivamente sul terreno dei rapporti fra i Mazza e la Allianz e la sua assicurata, Mirelli Annunziata, in relazione alla quota di responsabilità ascritta al conducente della Fiat 500 (10%); oppure se l'accordo esplicasse efficacia anche in relazione alla quota, ampiamente prevalente, di responsabilità ascritta allo Spera (90%), assicurato AXA. La tematizzazione di questo profilo è invece del tutto estranea al tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, che ha accolto quest'ultima tesi facendo leva esclusivamente sulla dichiarazione di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, senza rilevare la contraddizione poc'anzi delineata ed intrinseca al tenore testuale dell'atto di quietanza né analizzare *funditus* la natura giuridica del negozio stipulato, onde stabilire se la sua efficacia fosse circoscritta *inter partes* o si estendesse anche ai terzi e quindi alla s.p.a. AXA. Né vale rilevare, sulla scorta



di quanto osservato dalla Corte d'appello, che Chiappetta Stefano, contrariamente ai Mazza, si riservò esplicitamente di esercitare ogni diritto nei confronti dello Spera, perché a tale riserva potrebbe essere attribuita natura di mera precisazione, a semplice chiarimento, sia pure ultroneo, della propria posizione; oppure potrebbe essere attribuita valenza di elemento essenziale, volto a perimetrare l'ambito soggettivo di incidenza della transazione conclusa, escludendone la AXA: elemento in mancanza del quale gli effetti dell'accordo si estendevano a quest'ultima. Così come la Corte d'appello avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali ha accolto la tesi secondo cui l'efficacia satisfattiva del risarcimento inerisce non solo alla posizione di Mazza Claudio ma anche a quella dei familiari: questione in ordine alla quale il giudice a quo tace. Si impone, pertanto, al riguardo, un pronunciamento rescindente.

2. Il primo motivo del ricorso presentato da Spera Emanuele è infondato. Costituisce infatti *ius receptum*, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27-9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n. 22771 del 15-4-2004, Antonelli).


2.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che, alla luce delle risultanze tecniche acquisite e dei rilievi formulati dai consulenti tecnici del

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.

pubblico ministero e della parte civile Chiappetta, è da ritenersi accertato che l'eziologia del sinistro sia da imputarsi al 90% alla condotta dello Spera, il quale, postosi alla guida di un'autovettura dopo aver assunto sostanze alcoliche, procedette a velocità superiore del doppio rispetto al limite consentito sul tratto di strada interessato, perse il controllo del mezzo e andò a impattare contro la Fiat 500 che marciava nel senso opposto, occupando la corsia di propria pertinenza, sebbene leggermente spostata a sinistra. E il giudice a quo ha ampiamente e diffusamente argomentato in ordine alla ricostruzione dell'incidente, illustrando le ragioni per le quali l'individuazione della cinematica del sinistro e del punto d'urto, concordemente effettuata dai militari operanti e dal consulente tecnico del pubblico ministero, trovasse solido radicamento negli elementi obiettivi disponibili e, in particolare, nel calcolo della velocità della Toyota (123-124 km/h, a fronte di un limite massimo consentito di 60 km/h) e di quella della Fiat 500 (77-78 km/h), al momento dell'impatto, nonché nella determinazione della traiettoria seguita dalla Toyota. Tali risultanze - conclude il giudice e a quo - inducono a ritenere che quest'ultimo veicolo abbia invaso l'opposta corsia di marcia a distanza di 46,8 m dal punto d'urto. Del resto, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, lo stesso imputato confessò agli operanti, nell'immediatezza dei fatti, e confermò sia al G.i.p., nel corso dell'udienza di convalida, che alle Autorità amministrative competenti, nell'ambito del procedimento disciplinare promosso a suo carico, di aver avuto un colpo di sonno.


L'impianto argomentativo a sostegno del *decisum* è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

2.2. Nemmeno il secondo motivo del ricorso dello Spera può essere accolto. Il giudice a quo ha infatti posto in rilievo che lo stato di ebbrezza, con un tasso pari a 1,1 g/l, risulta dal referto medico redatto dai sanitari dell'Ospedale di Castellammare di Stabia, rilasciato il giorno del sinistro, all'esito delle indagini tossicologiche sui campioni ematici, condotte presso il medesimo ospedale. L'affidabilità dei risultati delle predette analisi è da ritenersi accertata in considerazione della correttezza delle procedure esperite dal laboratorio per la raccolta, la conservazione e il trasporto del campione biologico e della conformità dell'operato dei sanitari alla legislazione vigente, ai protocolli

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller, less distinct mark.

operativi, ai regolamenti del Ministero della Salute ed alle linee-guida, così come attestato dalla relazione e dalla nota a firma del direttore di patologia clinica degli OORR dell'Area Stabiese, dott. Spanò, anche nel periodo di interesse. Di talché i giudici di merito hanno ritenuto che non fosse rilevante l'escussione del dr. Spanò, in riferimento alle metodiche di raccolta, trasporto e conservazione dei campioni ematici presso il presidio ospedaliero, in presenza di un documento certificante il rilevamento della presenza di alcool nel sangue, in seguito ad analisi svolte presso una struttura pubblica e in mancanza di evidenze o di indizi in ordine all'inattendibilità dei risultati riportati nel referto, a causa delle modalità con le quali venne effettuato il prelievo e successivamente trattato il campione ematico. Trattasi di motivazione esente da vizi logico giuridici, alla quale può aggiungersi in questa sede che nemmeno con il ricorso per cassazione lo Spera ha addotto elementi concreti a supporto dell'ipotesi, prospettata in via meramente congetturale, relativa all'inosservanza delle procedure protocollari, all'inaffidabilità delle metodologie di analisi applicate e, quindi, all'inattendibilità degli esiti. In ordine poi al rilievo concernente la mancanza di consenso, da parte dello Spera, al prelievo ematico, occorre osservare come, in relazione al caso di sinistro stradale, sia stato condivisibilmente ritenuto, in giurisprudenza, che il prelievo ematico effettuato dai sanitari, preordinatamente alla verifica del tasso alcolemico, a fini di accertamento di responsabilità di carattere penale, sia utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall'interessato, purché quest'ultimo non abbia opposto un esplicito rifiuto (Cass., Sez. 4, n. 6755 del 6-11-2012, Rv. 254931; Cass., Sez. 4, n. 6786 del 23-1-2014). Ipotesi quest'ultima integrante estremi di reato e certamente esulante dal caso in disamina, atteso che risulta del tutto estranea alla regudicanda la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 7, cod. strada.

2.3. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del fatto e delle conseguenze lesive cagionate (morte di un soggetto giovanissimo e lesioni gravi riportate da un'altra persona e meno gravi da un'altra ancora); all'elevatissimo grado della colpa, atteso che l'imputato si pose alla guida nonostante la patente gli fosse stata sospesa e dopo una massiccia ingestione di bevande alcoliche; all'assoluta indifferenza manifestata nei confronti delle vittime, al momento del sinistro, e alla predisposizione delle condizioni di base per sottrarre il suo patrimonio all'aggressione di coloro che vantavano un credito in dipendenza del sinistro,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller, more fluid signature.

essendo risultata la vendita di una palazzina a tre piani, con annesse pertinenze, e di alcuni terreni, in un momento di poco successivo ai fatti.

3. Per quanto attiene al primo motivo del ricorso presentato dal responsabile civile AXA Assicurazioni, vanno richiamate le considerazioni formulate a proposito del primo motivo del ricorso dell'imputato Spera (par. 2 e 2.1), non essendo state prospettate argomentazioni nuove o diverse.

3.1. Infondata è anche la doglianza sollevata con il secondo motivo di ricorso. Il giudice a quo ha infatti posto in rilievo che il consulente tecnico della parte civile, durante la seconda audizione, procedette ad una mera integrazione o meglio a una specificazione di quanto già contenuto nell'elaborato su cui il consulente tecnico era già stato sentito nel contraddittorio delle parti e alla presenza di tutti i consulenti di parte. Pertanto l'assenza del consulente tecnico del responsabile civile nell'udienza in cui fu depositato l'elaborato contenente le predette specificazioni a quanto già argomentato e ampiamente discusso, in dibattimento, alla presenza di tutti i consulenti tecnici, non vizia in alcun modo l'espletamento della prova e la corretta acquisizione dello scritto del menzionato consulente tecnico. Trattasi di motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e perciò del tutto immeritevole di censura.

3.2. Privo di fondamento è anche il terzo motivo di ricorso. Non ha, infatti, alcun rilievo che la parte civile Chiappetta Stefano non abbia chiesto la citazione del responsabile civile e che quest'ultima sia stata chiesta esclusivamente da un'altra parte civile e cioè da Trimarco Dario. Ai fini della regolarità della citazione del responsabile civile, non è, infatti, necessario che l'istanza provenga da tutte le parti civili già costituite, purché al responsabile civile venga indirizzata la domanda risarcitoria anche dalla parte civile che non abbia proposto la predetta istanza di citazione (Cass., Sez. 4, n. 46991 del 12-11-2015, Rv. 265664; Sez. 4, n. 3273 del 27-9-2012, dep. 2013, Rv. 255209). E la Corte d'appello ha posto in rilievo come quest'ultima condizione sia ravvisabile nel caso di specie, essendo intervenuta la richiesta risarcitoria anche dalla parte civile che non aveva citato il responsabile civile. Ciò che, peraltro, si correla alla riserva di agire nei confronti dello Spera, formulata dal Chiappetta al momento della conclusione dell'accordo con Allianz, di cui si è detto in precedenza. E' poi irrilevante che tale dichiarazione di riserva menzionasse testualmente il solo Spera, poiché l'azione nei confronti dell'AXA costituisce mera proiezione processuale del rapporto giuridico derivante dal contratto di assicurazione stipulato con la s.p.a. AXA, relativamente al veicolo condotto dall'imputato e coinvolto nel sinistro.



4. Vanno, pertanto, rigettati i ricorsi di Spera Emanuele e dell'Axa Assicurazioni s.p.a., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Chiappetta Stefano, che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 2500, oltre accessori, come per legge, e dalla parte civile Trimarco Dario, che si ritiene congruo liquidare anch'esse in complessivi euro 2500, oltre accessori, come per legge. La sentenza impugnata va annullata, limitatamente agli effetti civili, in relazione alle parti civili Mazza Claudio, Mazza Giuseppe, Mazza Annalisa e Vezza Paola, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello

PQM


Rigetta i ricorsi di Spera Emanuele e dell'Axa Assicurazioni spa, che condanna al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, Chiappetta Stefano, che liquida in complessivi 2500,00, oltre accessori, come per legge, e dalla parte civile Trimarco Dario, che liquida in complessivi euro 2500, oltre accessori, come per legge. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, in relazione alle parti civili, Mazza Claudio, Mazza Giuseppe, Mazza Annalisa e Vezza Paola, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 3-10-2018.

I Consigliere estensore



Il Presidente



IL DIRETTORE
Giuseppe Capata

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 GEN 2019

